



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED n. 17/15

(Proc. Disc. P.A. 25/15)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 25 del mese di giugno 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Andrea Pantano** (Tessera F.I.S.E n. 000588/M).

Premesso che

- con atto di deferimento dinanzi a questo Tribunale ex art. 63 comma 5 del Regolamento di Giustizia, depositato in data 3 aprile 2015 con allegata produzione documentale, il signor Andrea Pantano è stato rinviato a giudizio dalla Procura Federale per la violazione dell'articolo 1.1 del Regolamento di Giustizia per il comportamento tenuto dallo stesso Pantano, con espresso riferimento a quanto indicato nell'atto di deferimento e in particolare con riferimento al fatto che, a parere della Procura, *“lo scenario delineato dalle persone informate sui fatti chiarisce che l'intendimento espresso del tesserato Andrea Pantano era quello di garantire voti favorevoli a quel candidato Presidente disposto a pagare duemila euro a delega”* (in buona sostanza secondo la ricostruzione della Procura Federale si tratterebbe di un'offerta di compravendita di voti – “voto di scambio” – che l'incolpato signor Andrea Pantano avrebbe formulato, nel corso di un pranzo di lavoro in data 31 gennaio 2015, al candidato alla Presidenza FISE, signor Marco Di Paola, in



occasione delle elezioni presidenziali che si sarebbero tenute alla fine del mese di marzo 2015. A tale pranzo erano altresì presenti i signori Gaetano Manti, Raffaele Tagliamonte e Aurelio Triscari Binomo);

- il signor Andrea Pantano, con il proprio difensore avv.to Vittorio de Gregorio, ha depositato, all'atto dell'avviso di chiusura delle indagini e comunicazione di intenzione di deferimento, memoria difensiva del 26 febbraio 2015, nella quale venivano contestate integralmente le deduzioni e la ricostruzione della Procura Federale per *“errore sui presupposti rilevanti in relazione alla richiesta di deferimento”* (sostanzialmente la difesa del signor Pantano rileva che nel comportamento dell'incolpato non vi sia stato nessun intendimento espresso di voler assicurare voti in cambio di denaro e che pertanto non è stato posto in essere alcun comportamento lesivo del decoro o dei doveri dei tesserati);

- visto l'articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data del 8 giugno 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;

- all'udienza dell'8 giugno 2015 sono comparsi il Procuratore Federale e l'incolpato, signor Pantano, personalmente ma non assistito dal proprio legale, il quale ha reso spontanee dichiarazioni. Il Procuratore Federale si è riportato a quanto indicato nel proprio atto di deferimento, richiedendo a carico del signor Pantano la sanzione della sospensione dall'attività agonistica e da ogni carica e incarico federale e sociale per un anno, nonché la sanzione dell'ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00);



- il Tribunale si è riservato ogni provvedimento; a scioglimento della propria riserva ha rinviato la causa all'udienza del 25 giugno 2015, disponendo l'audizione del denunciante signor Marco Di Paola e del teste Aurelio Triscari Binomo;
- all'udienza del 25 giugno 2015 erano presenti l'Avvocato dell'incolpato e il Procuratore Aggiunto. Il signor Aurelio Triscari Binomo, ancorché regolarmente chiamato, era assente ingiustificato mentre si è presentato il denunciante Marco Di Paola, il quale ha risposto alle domande delle parti e del Tribunale;
- il Tribunale ha quindi trattenuto la causa in decisione.

Rilevato che

➤ con riferimento all'atto di deferimento la Procura Federale ha osservato quanto segue:

- 1) dall'interrogatorio del denunciante, Marco Di Paola, emergerebbe che il signor Andrea Pantano avrebbe chiesto al candidato Presidente della FISE il versamento di duemila euro a voto, apparentemente al fine di poter impiegare tali somme per *“mettere due segretarie a lavorare, gente per girare nei circoli a raccogliere le deleghe per i circoli, le spese di trasferte dei votanti e un indennizzo per la giornata di lavoro presa da detti votanti per venire a Roma”*;
- 2) dall'interrogatorio del teste Gaetano Manti emergerebbe che: *“Pantano ... disse poi che chi vuole i miei voti per queste elezioni deve mettere duemila euro sul tavolo a votante. Spiega ovviamente che i voti non erano suoi ma delle persone che poteva convincere a portare a Roma per votare il candidato disposto a mettere quei soldi sul tavolo. ... Preciso che ho inteso nei duemila euro dovevano essere comprese le spese di viaggio e soggiorno del singolo votante ... Pantano dichiarò esattamente chiunque vuole i miei voti stavolta deve mettere duemila euro sul tavolo”*;



3) infine dall'interrogatorio del teste Raffaele Tagliamonte è risultato: “... *Andrea Pantano ha detto che per portare a Roma i Presidenti di Circolo e gli Istruttori era necessario spendere duemila euro a persona precisamente ha detto che per portare la gente a Roma c'erano dei costi e precisamente duemila euro a voto e che era in grado di assicurare 100 voti Il Sig. Pantano ha giustificato la richiesta includendo nella stessa, oltre alle spese di viaggio, vitto, alloggio, anche una sorta di emolumento per coloro i quali sarebbero venuti a Roma, per il tempo speso e per il mancato guadagno di due giorni di sospensione dell'attività lavorativa*”;

➤ dall'analisi della memoria del signor Pantano emergerebbe invece che l'incolpato si sarebbe limitato ad esternare che per una campagna elettorale sarebbe stato necessario affrontare determinati costi per l'organizzazione e la promozione del candidato, avrebbe cioè parlato esclusivamente di costi della campagna elettorale in generale, escludendo di voler appoggiare alcun candidato in particolare. Il signor Pantano ha poi prodotto il testo di 2 sms (inviati da Di Paola a Triscari Binomo) da cui emergerebbe altresì che il signor Di Paola aveva riconosciuto il carattere conviviale e scherzoso della chiacchierata avente ad oggetto i costi di un'ipotetica candidatura;

➤ alla luce delle testimonianze, scritte e orali e dall'analisi dei rispettivi atti depositati dalle parti, questo Tribunale ha raggiunto le seguenti convinzioni:

1) dall'analisi del processo verbale di interrogatorio del signor Gaetano Manti (e in particolare da una delle ultime dichiarazioni rese dal medesimo) emerge che in un primo momento lo stesso aveva compreso che la dichiarazione del signor Pantano fosse scherzosa. A domanda infatti il signor Manti ha risposto testualmente: “*Non ho pubblicato la notizia (si intende sul suo sito “La Mia Fise” n.d.r.) fino al momento in cui non ho compreso che non si era trattato solo di una battuta*”, lasciando presumere che, fino ad allora, avesse ritenuto che, con riferimento alla



presunta compravendita di voti, il signor Pantano stesse scherzando, e ciò potrebbe essere comprensibile stante il carattere (fino ad allora) *“molto conviviale del pranzo”*. Dall’analisi delle ulteriori dichiarazioni del signor Manti emerge tuttavia una profonda contraddizione. Infatti deve assolutamente escludersi alcun riferimento a pretese “battute” del signor Pantano in relazione alle precedenti dichiarazioni rese dal signor Manti, in sede di interrogatorio avanti la Procura. La descrizione dell’episodio, fatto dallo stesso, lascerebbe presumere al contrario che le dichiarazioni del Pantano dovessero avere un carattere di serietà e credibilità;

2) dall’analisi del processo verbale del signor Raffaele Tagliamonte emerge quanto segue: questo Tribunale ritiene assolutamente irrilevanti perché valutative le dichiarazioni di Tagliamonte circa le supposte ragioni della presenza del Pantano al famoso pranzo di lavoro del 31 gennaio 2015 (*“Ritengo che la dichiarazione di Pantano fosse lo scopo della sua presenza al pranzo e che lui volesse renderlo noto in quella sede omissis mi è sembrato proprio che lui dovesse esprimersi in quei pochi minuti che rimanevano ...”*) perché non suffragate da nessun fatto ma solo frutto di un giudizio valutativo e quindi, in quanto tale, irrilevante; dalle dichiarazioni del signor Tagliamonte emerge invece, da un lato, che il signor Pantano avesse giustificato la richiesta economica attribuendola esclusivamente a spese (più o meno condivisibili) da sostenere per una campagna elettorale e, dall’altro, che vi sarebbe stata un’indiretta e/o implicita *“richiesta economica in cambio di voti”*; anche se dal contesto della discussione, così come spiegato dal signor Tagliamonte, tale richiesta non emerge in alcun modo, nemmeno come “dichiarazione” ilare o “battuta”;

3) dall’analisi della dichiarazione scritta del signor Aurelio Triscari Binomo emerge il clima molto cordiale rilevato anche dal teste Manti (*“L’incontro si è svolto in un clima cordiale e spiritoso,*



ricco di battute di vario genere”). Triscari Binomo conferma che il signor Pantano abbia dapprima illustrato i costi necessari per affrontare un’elezione del Presidente della FISE (“*ogni candidato Presidente nel sostenere la propria candidatura deve fare un grande sforzo fisico ed economico e ha altresì affermato che i candidati o hanno un’organizzazione interna propria per poter svolgere quanto necessario per contattare/visitare tutti i centri ippici per promuovere il proprio programma oppure si devono avvalere di uno staff esterno (società di servizi organizzate per tali scopi)*”). Il teste afferma altresì che il signor Pantano avrebbe fatto una “battuta” dicendo che il costo a voto era di circa da 1.000,00 a 2.000,00 euro (“*Concludendo il Sig. Pantano, ritengo come battuta, ha detto che se uno dei candidati gli chiedesse a lui personalmente di organizzare la campagna elettorale sicuramente ci sarebbero dei costi da sostenere per pagare tutta l’organizzazione e il personale utilizzato, nonché la pubblicità e quant’altro necessario e che era realistico prevedere un costo da 1.000 a 2.000 euro a centro ippico*”). Si osservi tuttavia, quale corollario per una valutazione complessiva circa la credibilità delle affermazioni del signor Triscari Binomo, che, da un lato, lo stesso ha dichiarato di aver ascoltato tutti i discorsi in modo superficiale (“*Tengo a precisare altresì che tutti questi discorsi gli ho ascoltati in modo superficiale perché stavo verificando dei messaggi ed email che avevo ricevuto sul telefono*”), e, dall’altro, che lo stesso non si è presentato né davanti alla Procura Federale né davanti a questo Tribunale (ancorché regolarmente convocato) per rispondere alle domande di tali Organi. A tal fine valuti la Procura Federale l’eventuale esistenza di comportamenti disciplinarmente perseguibili in capo al medesimo Triscari Binomo;

4) dall’analisi del processo verbale di interrogatorio e della successiva testimonianza del denunciante avanti questo Tribunale emerge quanto segue:



a) anche dalle dichiarazioni del denunciante si rileva che il signor Andrea Pantano aveva specificato i costi che si sarebbero dovuti sostenere per l'elezione del futuro Presidente della FISE: *“i duemila euro a voto – preciso “a delega” per l’impegno profuso” erano destinati per “mettere due segretarie a lavorare, fatte per girare nei circoli a raccogliere le deleghe per i circoli, le spese di trasferta dei votanti e un indennizzo per la giornata di lavoro persa da detti votanti per venire a Roma.”;*

b) il denunciante ha scritto 2 sms al signor Triscari Binomo [*“Ciao Aurelio, Gaetano (Manti n.d.r.) mi ha riferito della telefonata della Dallari. Nessuna intenzione di fare denunce. Ho capito lo spirito della battuta. Mi dispiace di queste servate per cercare di mettere zizzania. Maa noi siamo superiori. E’ stato un piacere conoscerti. A presto. Mdp”* – *“Aurelio mi ero dimenticato di precisare che la battuta l’ha fatta Andrea (Pantano n.d.r.). Ad maiora. Mdp”*]. Secondo la ricostruzione dell’incolpato e del signor Triscari Binomo, tali sms farebbero riferimento alla “battuta” di Andrea Pantano, avvenuta nel corso del pranzo del 31 gennaio 2015 e relativa ai 2.000,00 Euro per ciascun voto, richiesti al signor Di Paola dallo stesso Pantano;

c) il signor Di Paola, sentito da questo Tribunale sul contenuto dei sopra menzionati sms, contraddicendosi più volte, non è stato in grado né di fornire un’attendibile ricostruzione sul contenuto di questi sms né di smentire la ricostruzione fatta da Pantano e Triscari Binomo. In particolare, dalle dichiarazioni rilasciate durante l’interrogatorio di fronte a questo Tribunale, il signor Di Paola ha contemporaneamente dichiarato:

- i. *“Il messaggio (sms mostrato) si riferisce ad una discussione pesante avuta nel pomeriggio della domenica con Pantano su visioni politiche Ci siamo sentiti nel pomeriggio abbiamo discusso in maniera animata su argomenti politici, lui diceva che se non l’avessi*



candidato come vicepresidente avrebbe appoggiato la Dallari io gli dissi che stava strumentalizzando una persona in difficoltà”;

- ii. “Sì, preciso che l’ sms si riferisce al pranzo, ho compreso il contenuto della dichiarazione del sig. Pantano”;*
- iii. Tribunale: “il litigio telefonico è avvenuto con Triscari Binomo o con Pantani?” ADR “Preciso che la discussione di sabato/domenica l’ho avuta con Triscari Binomo”.*
- iv. Difesa Pantano: “Questa discussione del Pantano era fatta in generale o rivolta direttamente al Di Paola?” ADR: “mi sembrava in generale”.*
- v. Tribunale: “Perché ha fatto denuncia dopo un mese?” ADR “Mi sono reso conto di quanto era successo e ho riflettuto sulla opportunità di segnalare l’episodio, ho maturato la considerazione che fosse giusto segnalarlo”.*

5) dall’analisi del processo verbale di interrogatorio dell’incolpato viene infine altresì confermato il tono molto conviviale della conversazione (“*abbiamo scherzato del più e del meno*”; “*Il tono era amichevole e scherzoso*”).

➤ In conclusione questo Tribunale, tenuto conto delle complessive circostanze quali:

- 1) il particolare momento elettorale in cui tali fatti sono avvenuti;
- 2) l’inconsistenza della motivazione circa la tardività (di cui è stata chiesta spiegazione dal Tribunale) con cui il signor Di Paola ha provveduto a denunciare il signor Pantano (sono trascorsi ben 26 giorni dal famoso pranzo), denuncia probabilmente alimentata dal sopravvenuto timore dell’allora candidato Di Paola che una sua mancata segnalazione alla Procura Federale potesse essere strumentalmente utilizzata dagli avversari per fini elettorali, in virtù dell’articolo 3



del Regolamento di Giustizia, il quale impone un obbligo di denuncia a tutti i tesserati che abbiano conoscenza di atti sanzionabili;

3) il disinvolto comportamento del signor Pantano, certamente contrario, ai sensi di cui all'articolo 1, ai doveri di lealtà, probità e correttezza, potenzialmente capace di ingenerare nei terzi il ragionevole convincimento che potesse proporre uno scambio di voti (si confrontino le dichiarazioni di Tagliamonte e i citati ripensamenti di Manti e Di Paola);

4) ed infine tuttavia il ragionevole convincimento di questo Tribunale che non vi siano, allo stato, prove sufficienti per poter acclarare che la proposta del signor Pantano di compravendita di voti ("voto di scambio") sia mai stata seriamente formulata (cfr. dichiarazioni Manti, Triscari Binomo e sms Di Paola);

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'articolo 1.1 R.G. nonché l'articolo 10 dello Statuto Federale,

tenuto conto

- a) che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico del signor Andrea Pantano;
- b) che durante il pranzo di lavoro del 31 gennaio 2015, nel corso del quale il clima era molto conviviale (e spiritoso), il signor Andrea Pantano ha spiegato come si organizza, in generale, la campagna per l'elezione del Presidente della FISE e, in un tono che poteva essere considerato anche scherzoso, si è dichiarato disponibile, sempre in generale, ad organizzare una campagna per Euro 1.000,00/2.000,00 a voto;



- c) della scarsa affidabilità/credibilità delle dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti, per le ragioni sopra elencate e in particolare delle dichiarazioni: a) dell'incolpato (stante le contraddizioni sopra rilevate e l'interesse in causa); b) del denunciante (stante le contraddizioni fra le dichiarazioni rese davanti alla Procura e quelle rese davanti al Tribunale e l'interesse in causa); dei testi Manti e Tagliamonti (in considerazione sia della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dagli stessi sia dei rapporti di estrema confidenza e amicizia con il signor Di Paola); del teste Triscari Binomo (stante le dichiarazioni rese, il complessivo comportamento processuale e la relazione di estrema confidenza e amicizia con il signor Di Paola);
- d) che la dichiarazione del signor Pantano, per la sua natura avventata, imprudente, sconsiderata, improvvida e astrattamente idonea ad ingenerare nei terzi il ragionevole convincimento di serietà, riveste un carattere sufficientemente illecito per essere considerata compiuta in violazione dei criteri di correttezza, lealtà e probità ai sensi di cui all'articolo 1 n. 1 del Regolamento di Giustizia;
- e) che secondo giurisprudenza costante, non è configurabile voto di scambio nel caso in cui non si riesca a provare il sinallagma voto-promessa ovvero che l'accordo tra elettore e candidato si sostanzia in un vero e proprio contratto, in un "*do ut des*" con la promessa di voto da una parte e quella di utilità personale dall'altra;
- f) che il signor Andrea Pantano è Istruttore Federale;
- g) che, in considerazione anche di quanto appena enunciato, questo Collegio ritiene che la corretta sanzione vada determinata nella sospensione dall'attività agonistica e da ogni carica



Federazione Italiana Sport Equestri

e incarico federale e sociale per 15 (quindici) giorni e nell'ammenda in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

applica

al signor **Andrea Pantano**, come in epigrafe generalizzato, **la sospensione per giorni 15 (quindici) da ogni attività agonistica e da ogni carica e incarico federale e sociale e l'ammenda di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al signor Andrea Pantano, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia. La sentenza viene altresì trasmessa affinché la Procura Federale valuti l'esistenza di comportamenti disciplinarmente perseguibili in capo al signor Aurelio Triscari Binomo.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 25 giugno 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica